

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter
n. 1**

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

FRANCESCO DE NOTARIS

**per il reato di cui agli articoli 337, 341 e 651 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale;
oltraggio ad un pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura Circondariale di Napoli**

il 26 gennaio 1996

Già stampato Doc. IV-ter, n. 4 della XII legislatura

*Pretura Circondariale di Napoli
Ufficio del GIP*

Napoli, 26 gennaio 1996

ORDINANZA

TRASMISSIONE ATTI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

*(articolo 68 della Costituzione e articolo 3, comma 2, del decreto-legge
8 gennaio 1996, n. 9)*

Il Giudice per le indagini preliminari, letti gli atti del procedimento penale n. 2137 del 1995 a carico del senatore De Notaris Francesco, indagato per i reati di cui agli articoli 341, 337 e 651 del codice penale; sciogliendo la riserva;

Vista la questione sollevata dal Pubblico Ministero con la richiesta del 6 giugno 1995; letta la memoria depositata dalla difesa del senatore Francesco De Notaris il 25 gennaio 1996;

OSSERVA

L'istituto dell'immunità parlamentare costituisce, storicamente, una risposta degli stati democratici allo strapotere del sovrano nei confronti dei suoi ministri. Nei secoli scorsi, con le monarchie assolute, il re poteva far arrestare i propri ministri molto spesso sconfinando nell'arbitrio. Per ovviare a tali soprusi, gli stati moderni, ispirandosi anche ai principi illuministici della rivoluzione francese - sia pure con connotazioni diverse - hanno, per lo più, adottato l'istituto in esame proprio al fine di garantire i rappresentanti del corpo elettorale.

Tanto premesso, l'articolo 68 della Carta Costituzionale, ha subito con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, delle modifiche proprio in conseguenza delle note vicende politiche legate al cosiddetto fenomeno di tangentopoli.

Si sono avute innovazioni sia in campo processuale che sostanziale e cioè: dal punto di vista processuale, vigente il testo antecedente, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento poteva essere sottoposto a procedimento penale mentre con l'articolo 68 di nuova formulazione è possibile la sottoposizione a procedimento penale tranne le riserve contenute nel secondo comma dello stesso articolo 68 della Costituzione.

L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, invece, si occupa della immunità sostanziale e contempla il caso dei membri del Parla-

mento che non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. A tale normativa hanno fatto seguito numerosi decreti-legge mai convertiti ma, di volta in volta, riproposti nel tempo (il primo risale al 15 novembre 1993, l'ultimo di recentissima formulazione è dell'8 gennaio 1996).

L'ultimo decreto ora in esame prevede - al pari degli altri che lo hanno preceduto - la possibilità di un controllo del giudice sulle predette attività parlamentari.

Le ipotesi che possono presentarsi al vaglio del giudice sono due:

a) se il giudice ritiene «evidente» l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, lo dichiara di ufficio in ogni stato e grado;

b) al contrario, se il giudice non ritiene di provvedere nel senso della lettera a) e sempre che sia rilevata (dal Pubblico Ministero o da altra parte) la questione relativa all'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione - sentite le parti - pronunzia ordinanza non impugnabile.

A questo punto il giudice è per così dire ad un bivio e cioè:

- 1) può ritenere che la questione sollevata sia non manifestamente infondata, ovvero;
- 2) ritenerla manifestamente infondata.

A tal proposito giova rilevare che la vicenda in esame risale al 14 novembre 1994. In tale giorno vi furono tafferugli tra studenti e forze di Polizia. Gli onorevoli della Rete Gambale e De Notaris si recarono a protestare in Questura serbando una condotta dalla quale scaturì a loro carico una denuncia per i reati di oltraggio, resistenza e rifiuto di generalità in quanto - secondo l'informativa della pubblica sicurezza in atti - adoperarono parole offensive nei confronti di funzionari ed agenti di pubblica sicurezza quali «questa Polizia fa schifo non siete degni di far parte di questa Repubblica», rifiutando di declinare le proprie generalità, opponendo resistenza e spingendo con violenza l'agente di pubblica sicurezza Toreschi Vincenzo, reati questi contemplati rispettivamente dagli articoli 341, 651 e 337 del codice penale - (cfr. annotazioni di servizio e deposizioni di Toreschi Vincenzo, Pisani Vittorio, Di Stasio Valerio e Borrelli Antonio).

Su richiesta del Pubblico Ministero questo Giudice per le indagini preliminari, condividendo la tesi dell'organo requirente, pronunziava decreto di archiviazione per l'onorevole Gambale mentre il procedimento proseguiva per il senatore De Notaris nei cui confronti si ravvisava il «*fumus*» dei reati a lui contestati sia per le risultanze dell'informativa di P.G. sia per le relazioni e le deposizioni dei funzionari e degli agenti della Questura di Napoli.

Veniva quindi sentito, in contraddittorio con il Pubblico Ministero, il senatore De Notaris nell'udienza del 19 gennaio 1996 nel corso della quale, con coeva ordinanza, venivano respinte alcune eccezioni difensive.

Tanto premesso - esclusa l'evidenza dell'operatività dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si rileva che i dubbi e le perplessità in «*subiecta materia*» che hanno investito il Pubblico Ministero assalgono anche questo Giudice per le indagini preliminari, di qui la necessità che la Camera di appartenenza del senatore De Notaris si pronunzi al riguardo. In altre parole, occorre esaminare se è fondato il dubbio che i fatti contestati possano o meno rientrare nell'immunità sostanziale. Come è noto l'articolo 68, primo comma, della Costituzione (richiamato dal decreto-legge citato) contempla che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Ora, mentre è agevole dire quando i suddetti membri agiscano per i voti da essi dati, molto più delicato e complesso è il discorso quando la questione relativa all'applicabilità dell'immunità in parola concerna o meno le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

È appena il caso di rilevare che la terminologia che il legislatore adopera ha una latitudine vastissima sicchè non è agevole nè semplice affermare se il senatore De Notaris - nel comportarsi così come risulta dagli atti - abbia tenuto una condotta riconducibile all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

A tal proposito un punto va tenuto fermo: deve, cioè, affermarsi il principio generale che il rappresentante del Parlamento (deputato o senatore che sia) non è «*legibus solutus*»; ma, al di fuori delle sue funzioni, ha gli stessi limiti espressivi e comportamentali imposti a tutti gli altri cittadini. L'estensione dell'irresponsabilità dei membri del Parlamento, oltre o fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari, contrasta non solo con la dizione dell'articolo 68 della Costituzione e con la *ratio iuris* delle prerogative del Parlamento, ma anche con l'articolo 67 della Costituzione medesima che distingue nettamente fra mandato politico - che intercorre tra elettori ed eletti - e funzioni parlamentari che devono essere esercitate nell'interesse di tutta la Nazione.

Per completezza espositiva va detto che le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari non sono soltanto quelle in senso stretto, ossia date in sede propria (esempio gli interventi in Aula, nelle Commissioni, le interrogazioni, le interpellanze, le dichiarazioni di voti ecc.) ma anche quelle che vengono estrinsecate in altre sedi (es. dibattiti in T.V., articoli sui giornali, tavole rotonde ecc.), ma pur sempre collegantesi alle suddette funzioni. Ora, ritornando al senatore De Notaris può ritenersi che il comune cittadino o il *quisque de populo* sarebbe andato in Questura a sostenere le ragioni degli studenti? E il De Notaris lo ha fatto quale rappresentante del popolo o *uti civis*? E ancora, i fatti che gli vengono addebitati sono manifestazione ed estrinsecazione di una condotta parlamentare, sia pure in senso lato, o piuttosto egli ha travalicato i limiti che

pure un rappresentante del Parlamento è tenuto a rispettare? Tali interrogativi e dubbi che hanno investito l'organo requirente, dalla disamina degli atti si sono sedimentati anche nel convincimento di questo Giudice per le indagini preliminari: sicchè è opportuno, anzi necessario - in sintonia con il secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge citato - che il procedimento in corso a carico del senatore De Notaris resti sospeso sino alla deliberazione del Senato competente e comunque per un termine di 90 giorni. Conseguentemente va disposto che gli atti siano trasmessi al Senato della Repubblica per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

1) Dispone la sospensione del procedimento in corso a carico del senatore De Notaris Francesco sino alla deliberazione del Senato e comunque per un tempo di giorni 90 affinchè la Camera cui egli appartiene deliberi se i fatti per cui è causa concernano o meno opinioni espresse o voti dati dal senatore De Notaris nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

2) Ordina la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per quanto di sua competenza. Adempimenti di rito.

Il Giudice per le indagini preliminari
(F.to Dott. Luciano CARLIZZI)

